



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
SESTA SEZIONE**

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 429-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore*” ad istanza di:

**TERRANOVA SEBASTIANO**, nato a Catania il 25/11/1954, residente in Pedara (CT) Corso Ara di Giove n. 427, cod. fiscale TRRSST54S25C351Q.

**TERRANOVA ERMINIO**, nato a Catania il 17/09/1978, residente in Trecastagni (CT) Sant’Andrea n. 21, cod. fiscale TRRRMN78P17C351R

**TERRANOVA LORENZO**, nato a Catania il 10/08/1979, residente in Viadana (MT) via Sant’Antonio n. 7/D, cod. fiscale TRRLNZ79M10C351Z,

tutti rappresentati e difesi dall’avv. Michele Aurelio Faro, con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Alfio Pistorio;

\*\*\*

esaminata la relazione particolareggiata redatta dall’O.C.C. costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Alfio Pistorio;

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII depositato il giorno 8.1.2026 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

vista la relazione depositata dal professionista nominato dall’O.C.C., in data 14.2.2026, con la quale si afferma che è stata raggiunta la maggioranza in termini percentuali dei consensi, pari al 93,34% dei creditori, computata sull’importo complessivo di euro 210.675,72 (rispetto all’importo totale di euro 257.897,34 al netto dei creditori in prededuzione e di quelli soddisfatti integralmente) che rappresenta il totale dei debiti ammessi al voto, ai sensi dell’art. 79, comma 1, D.Lgs 14/2019, considerando tra i soggetti ammessi al voto anche la Cassa Regionale per il credito alle Imprese Artigianali Siciliane (C.R.I.A.S.), che ha formulato l’unico voto contrario all’omologa;



rilevato che la proposta, qualificabile come Procedura Familiare di Concordato minore in continuità, prevede la prosecuzione dell'attività commerciale in atto svolta dal Terranova Erminio, titolare della ditta individuale "La Piazzetta di Terranova Erminio", P.IVA 06035310876, che esercita l'attività artigiana di *"ristorazione senza somministrazione e fornitura cibi da asporto (pizzeria)"*, attività in relazione alla quale i ricorrenti (rispettivamente padre e fratelli) hanno assunto plurime obbligazioni, in primo luogo un mutuo ipotecario stipulato in data 20.12.2006, con il Banco di Sicilia per l'importo complessivo di euro 265.233,60 (di cui euro 160.000,00 in linea capitale) da rimborsare mediante il pagamento di n. 240 (duecentoquaranta) rate mensili d'importo costante pari ad euro 1.105,14, destinato all'acquisto (da parte dei fratelli Lorenzo ed Erminio Terranova) di due immobili siti nel comune di Tremestieri Etneo e segnatamente il locale di deposito, sito in via Etnea n. 487 piano T ed il negozio sito in Piazza Regina Margherita n. 6-7, destinati all'avvio dell'attività di pizzeria d'asporto, inizialmente gestita dal Terranova Lorenzo e quindi proseguita dal Terranova Erminio;

rilevato che i redditi dei proponenti sono stati quantificati analiticamente dall'O.C.C. in seno alla relazione principale, ove sono inoltre ricostruiti i rispettivi nuclei familiari (cui si rinvia);

rilevato che i proponenti Terranova Erminio e Terranova Lorenzo risultano comproprietari al 50% ciascuno dei seguenti immobili:

Deposito, sito in Tremestieri Etneo (CT), Via Etnea n. 487 Piano T, censita al N.C.E.U. di detto comune al foglio 3, part. 19 categoria C/2 classe 1, consistenza 42 mq), rendita euro 45,55;

Bottega, sita in Tremestieri Etneo (CT), Piazza Regina Margherita n. 6-7 piano T-1, censito al N.C.E.U. di detto comune al foglio 3, part. 21 sub. 1, categoria C/1, classe 3, consistenza 64 mq, rendita euro 925,49 ed il valore di mercato complessivo di detti immobili è stato stimato dall'O.C.C. (con apposita perizia giurata) in complessivi euro 69.500,00 (di cui euro 34.500,00 per il deposito ed euro 35.000,00 per il negozio);

rilevato che il solo Terranova Erminio risulta proprietario di due beni mobili registrati, privi di effettivo valore di mercato, come attestato dall'O.C.C.;

rilevato che, come accertato dall'OCC, i proponenti non hanno compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;

rilevato che la posizione debitoria complessiva dei proponenti (oggetto di analisi separata nella relazione particolareggiata) e la proposta di pagamento per i



singoli creditori è analiticamente rappresentata nella tabella che segue (di cui alla pag. 3 della relazione sui consensi):

|     | Creditore                                       | Tipo Debito   | Debito rilevato   | % di soddisfo | Totale da pagare a rate         | Nr. Rate       |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| 1)  | OCC Commercialisti Catania                      | prededuzione  | 8.521,62          | 100%          | 5.000,00<br>3.521,62            | 1<br>12        |
| 2)  | Spese gestione c/c OCC                          | prededuzione  | 1.200,00          | 100%          | 1.200,00                        | 120            |
| 3)  | Avv. Faro (spese legali)                        | prededuzione  | 2.500,00          | 100%          | 2.000,00<br>500,00              | 1<br>12        |
| 4)  | Ticino Spv S.r.l. (Master Gardant)              | ipotecario    | 35.000,00         | 100%          | 28.000,00<br>500,00<br>6.500,00 | 1<br>12<br>108 |
| 5)  | Avv. Faro (spese legali)                        | privilegiato  | 500,00            | 50%           | 250,00                          | 12             |
| 6)  | Agenzie Entrate-Riscossione                     | privilegiato  | 39.531,88         | 50%           | 500,00<br>19.265,94             | 12<br>108      |
| 7)  | Comune di Tremestieri Etneo                     | privilegiato  | 15.890,29         | 50%           | 400,00<br>7.545,15              | 12<br>108      |
| 8)  | Dipartimento Finanze ed Entrate Regione Sicilia | privilegiato  | 241,43            | 50%           | 120,72                          | 12             |
| 9)  | Inps                                            | privilegiato  | 14.018,60         | 50%           | 7.009,30                        | 108            |
| 10) | Inail                                           | privilegiato  | 236,91            | 50%           | 118,46                          | 12             |
| 11) | Camera di Commercio                             | chirografario | 80,68             | 5%            | 4,03                            | 12             |
| 12) | CRIAS                                           | chirografario | 14.028,93         | 5%            | 701,45                          | 108            |
| 13) | Agenzia Entrate-Riscossione                     | chirografario | 9.230,59          | 5%            | 461,53                          | 108            |
| 14) | Ticino Spv S.r.l. (Master Gardant)              | chirografario | 116.915,80        | 5%            | 5.845,79                        | 108            |
|     | <b>Totale</b>                                   |               | <b>257.896,73</b> |               | <b>89.443,98</b>                |                |

rilevato che la proposta di concordato minore prevede il pagamento ai creditori della somma di euro 89.443,98 – secondo la scansione rateale di cui alla tabella che precede - e tali somme consentiranno di soddisfare i creditori nelle seguenti misure:

al 100% le spese prededucibili, ex art. 6 del D.Lgs. 14/2019;

- al 100% al creditore ipotecario, nei limiti del valore di mercato dell'unico bene immobile sul quale grava l'ipoteca, ossia pari ad euro 35.000,00 mentre la restante parte del credito viene declassata al grado chirografario, con l'abbattimento del 95%;

- al 50% ai creditori privilegiati;

- al 5% ai creditori chirografari;



il tutto come illustrato alle pagg. 34/41 della relazione particolareggiata, ove – quanto alle spese – si prevedono euro 1.200,00 per spese di gestione del conto corrente intestato alla procedura, euro 8.521,62 da destinare all'OCC (fatta salva la successiva liquidazione da parte del decidente ai sensi dell'art. 81 comma 4 C.C.I.I.) ed euro 2.750,00 per spese legali della procedura (di cui euro 2.500,00 ammesse al 75% in prededuzione ed euro 250,00 ammesse al 50% al privilegio);

vista sta la relazione depositata dal professionista nominato dall'O.C.C., in data 14.2.2026, con la quale si afferma che è stata raggiunta la maggioranza in termini percentuali dei consensi, pari al 93,34% dei creditori, computata sull'importo complessivo di euro 210.675,72 (importo totale di euro 257.897,34 al netto dei creditori in prededuzione e di quelli soddisfatti integralmente) che rappresenta il totale dei debiti ammessi al voto, ai sensi dell'art. 79, comma 1, D.Lgs 14/2019;

rilevato che il professionista nominato dall'O.C.C ha attestato il raggiungimento della maggioranza di legge e che sono state sollevate osservazioni dalla CRIAS (che ha espresso il voto contrario, percentualmente pari al 6,66 % del montante dei crediti ammessi al voto) nonché dall'Agenzia delle Entrate (nonostante il voto favorevole);

ritenuto che vanno disattese le osservazioni sollevate dalla CRIAS (la quale che ha precisato di essere creditrice del solo Terranova Lorenzo) così riassunte:

- 1) mancata dimostrazione della convenienza della proposta rispetto alle azioni recuperatorie;
- 2) carenza della valutazione dell'attivo di ciascuno dei ricorrenti effettuata in seno alla relazione dell'OCC;
- 3) eccessiva percentuale d'abbattimento del proprio credito - pari al 95% - con una dilazione di pagamento in centoventi rate;

ritenuto che – con riguardo alle osservazioni di cui sub 1 e 2 – basti la considerazione che le stesse risultano del tutto generiche e prive di qualsivoglia indicazione in ordine all'esistenza di possibili iniziative volte al recupero di crediti (non considerate dall'O.C.C.) o comunque ad incrementare l'attivo così come nessun elemento di segno contrario viene offerto al fine di dimostrare errori o carenze della relazione di stima redatta dell'arch. Giovanni Costantino (datata 19.12.2024), utilizzata per la determinazione del valore di mercato del compendio immobiliare di proprietà dei ricorrenti (di cui si è detto sopra) né, tantomeno, vengono confutate le conclusioni dell'O.C.C. riguardanti le posizioni reddituali degli stessi, analiticamente illustrate dall'OCC sulla base



della documentazione fiscale e reddituale versata in atti (Certificazioni Uniche presenti nel Cassetto Fiscale e buste paga dei ricorrenti);

ritenuto che – quanto alla lamentata non convenienza della proposta concordataria - va rilevato che, a mente dell'art. 75 co. 2 del CCI, la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio non siano soddisfatti integralmente a condizione che agli stessi sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita del bene su cui insiste la causa di prelazione (onere osservato dalla proposta quanto all'unico creditore ipotecario) mentre – per i crediti di natura chirografaria come quello della CRIAS - la disciplina del concordato minore prevede che la proposta prospetti il soddisfacimento, anche parziale, dei creditori, senza individuare alcuna percentuale minima, che – nel caso a mano – se pure percentualmente ridotta non può essere considerata irrisoria o simbolica;

ritenuto che vanno disattese le osservazioni sollevate dall' Agenzia delle Entrate di Catania con cui si chiede l'inserimento di un'ulteriore posta creditoria di euro 1.727,78, (per le causali analiticamente esposte dall'O.C.C. alla pag.6 della relazione sui consensi) e ciò per l'assorbente ragione che dette ragioni di credito non erano mai state comunicate all'OC.C. nel termine di cui all'art.76 comma 4<sup>a</sup> del C.C.I. ma sono state rappresentate solo con le osservazioni in esame e derivano da atti impositivi notificati in data successiva rispetto al deposito della proposta di Concordato minore, avvenuto il 2.12.2025;

ritenuto in conclusione che, ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa della proposta di Concordato minore in continuità qui in esame;

ritenuto che – secondo la proposta – il pagamento delle rate mensili sarà effettuato dai tre istanti - Terranova Sebastiano, Terranova Erminio e Terranova Lorenzo - mediante versamenti da effettuare su un apposito deposito bancario, all'uopo acceso dopo l'omologa dallo stesso O.C.C. il quale, secondo quanto disposto dell'art. 78 comma 2-bis del CCI, procederà ai pagamenti previsti in favore dei creditori con cadenza trimestrale;

visto l'art. 80 CCII,

**P. Q. M.**

**OMOLOGA**

il concordato minore in continuità proposto da Terranova Sebastiano, cod. fiscale TRRSST54S25C351Q, Terranova Erminio, cod. fiscale TRRRMN78P17C351R e Terranova Lorenzo, cod. fiscale TRRLNZ79M10C351Z,

**DISPONE**



che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza ai debitori ed all'Organismo di Composizione della Crisi presso l'ODCEC di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Alfio Pistorio affinché quest'ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;

la trascrizione della presente sentenza a cura dell'O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;

che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

che l'Organismo di Composizione della Crisi vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;

che i debitori provvedano alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del commissario sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.

che l'Organismo di Composizione della Crisi riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà, sentiti i debitori, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

### **DICHIARA**

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 3.3.2026

Il Giudice designato  
dott. Roberto Cordio

